



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/I

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Il giureconsulto Lorenzo Ermanni da Perugia (...1399-1424...) e la *plenitudo potestatis* del papa

di Paolo Nardi

Tra i materiali ritrovati e descritti da Mario Ascheri nel corso delle sue indagini sulla letteratura consiliare bassomedievale si segnala una raccolta di *consilia* di canonisti e civilisti del Tre-Quattrocento, proveniente dall'archivio dell'abbazia di Monte Oliveto Maggiore ed attualmente conservata presso l'Archivio di stato di Siena¹. Si tratta di un manoscritto che esige certamente uno studio analitico del suo contenuto, per le ragioni esposte dallo stesso Ascheri e relative alle problematiche affrontate in quei pareri che esprimono «le numerose tensioni create, sul piano istituzionale, ecclesiastico e socio-economico, dalla nuova possente realtà monastica», l'ordine benedettino olivetano istituito e diretto da san Bernardo Tolomei nella prima metà del XIV secolo e subito affermatosi specialmente tra la Toscana e l'Umbria, ovvero in regioni dove gli studi giuridici conobbero nello stesso tempo un grande sviluppo, sia sul piano dell'insegnamento universitario che dell'attività professionale².

In questa raccolta si incontrano i nomi di alcuni maestri di spicco della scuola dei commentatori, come Bartolomeo da Saliceto, Giovanni da Legnano, Francesco Zabarella, Domenico da San Gimignano, Giovanni da Imola, Niccolò dei Tedeschi, Antonio Roselli, Mariano Sozzini il Vecchio e Andrea Barbazza, ma vi figurano anche giuristi non altrettanto famosi e pure degni di considerazione come Francesco Albergotti, Lorenzo del Pino, Lorenzo Ridolfi, Stefano Bonaccorsi e Andrea da Santa Croce; e finalmente acquista risalto la folta schiera di giureconsulti che insegnarono all'università di Perugia tra gli ultimi decenni del Trecento ed i primi del Quattrocento, guidata da Pietro degli Ubaldi e della quale facevano parte Onofrio Bartolini, Dionigi Barigiani, Matteo Feliciani, Sallustio Buonguglielmi e Lorenzo Ermanni³. Quest'ultimo è certamente un docente tra i meno noti, anche se le recenti ricerche archivistiche di Stefania Zucchini hanno gettato qualche luce in più sulla sua biografia rispetto ai pochi

¹ Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS), *Conventi*, 182.

² M. Ascheri, *Una raccolta di 'consilia' per la congregazione di Monte Oliveto Maggiore*, in *Studi in onore di Guido Gualazzini*, I, Milano 1981, pp. 33-49.

³ Sui docenti dello Studio di Perugia nel periodo indicato si veda: S. Zucchini, *Università e dottori nell'economia del Comune di Perugia. I registri dei Conservatori della Moneta (secoli XIV-XV)*, Perugia 2008, pp. 351-412.

dati dei quali poté disporre Diego Quaglioni per redigere la voce apparsa vent'anni fa nel *Dizionario biografico degli italiani*⁴.

La prima condotta dell'Ermanni nello Studio perugino – della quale si ha notizia, non potendosi escludere esperienze precedenti, per la lacunosità della documentazione – risale all'anno accademico 1399-1400, allorché «Laurentius ser Hermanni de Perusio porte Sancte Subsanne» viene chiamato a leggere il *Decretum* e in data 27 gennaio 1400 riscuote poco più di sedici fiorini sui cinquanta del compenso pattuito⁵. Figlio di un notaio difficilmente identificabile tra i colleghi con lo stesso nome attivi in Perugia durante la seconda metà del XIV secolo⁶, Lorenzo dovette intraprendere gli studi giuridici probabilmente nell'ultimo decennio dello stesso secolo e verosimilmente nell'ateneo perugino, dove da pochi anni aveva lasciato l'eredità indelebile del suo magistero quel grande civilista e canonista «qui fuit verum speculum iuris, dominus Bal[dus]», secondo la definizione dello stesso Ermanni⁷. Certo è che Lorenzo compare nei documenti relativi alle condotte, la prima volta, come «legum doctor», pur tenendo una lettura canonistica, mentre alcuni anni dopo, nel 1406, essendo «conductus ad lecturam Decretalium de mane» e sempre con la retribuzione di cinquanta fiorini, viene indicato come «decretorum doctor»⁸, finché nell'anno accademico 1415-1416, chiamato di nuovo alla lettura del *Decretum*, si trova menzionato come «utriusque iuris doctor»⁹. Con questo titolo accademico e per giunta con i solenni attributi di «eximius et excellentissimus» è designato nel medesimo tempo e precisamente nel 1415, allorché il suo comune lo invia come ambasciatore alla corte di Guidantonio da Montefeltro per trattare «difficili affari di stato»¹⁰.

Successivamente, per il periodo che va dall'anno accademico 1416-17 al 1423-24, l'Ermanni è impegnato, senza interruzione, a svolgere attività didattica nello Studio perugino, sia con la qualifica di «legum doctor», sia di «utriusque iuris doctor», ora per tenervi determinate letture canonistiche, ora per impartirvi insegnamenti giuridici non meglio specificati¹¹. Se ne deduce che egli fu soprattutto un canonista ed, infatti, il testo che andremo ad analizzare, rivela chiaramente la sua

⁴ D. Quaglioni, *Ermanni, Lorenzo (Lorenzo di Ermanno)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 43, Roma 1993, pp. 210-211.

⁵ Zucchini, *Università e dottori cit.*, p. 223, n. 242.

⁶ *Il notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI congresso nazionale del notariato (Perugia, maggio-luglio 1967)*. Catalogo a cura di R. Abbondanza, Roma 1973, pp. 90, 97, 121-132: notizie concernenti «ser Hermannus Rainaldi» e «ser Hermannus Vannis» (sui quali si veda inoltre: *Le pergamene dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia. Dalle origini al 1400*. Regesti a cura di A.M. Sartore, Roma 2005, dove è indicizzato anche «ser Hermannus Baldoli», notaio del comune nel 1378).

⁷ ASS, *Conventi*, 182, p. 118. Com'è noto, Baldo degli Ubaldi aveva lasciato l'insegnamento nell'ateneo di Perugia per trasferirsi a Pavia nel 1390 e morì nel 1400 (per un'aggiornata scheda biografica si veda adesso G. Murano, *Autographa*, I. 1 *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, Bologna 2012, pp. 103-108).

⁸ Zucchini, *Università e dottori cit.*, p. 224; si veda anche U. Nicolini, *San Giovanni da Capestrano studente e giudice a Perugia (1411-1414)*, in U. Nicolini, *Scritti di storia*, Napoli 1993, pp. 359, 373.

⁹ Riscosse 40 fiorini in due rate, di 20 fiorini ciascuna, il 26 gennaio e il 17 luglio 1416 (Zucchini, *Università e dottori cit.*, pp. 228, 232, nn. 284, 311).

¹⁰ Quaglioni, *Ermanni, Lorenzo cit.*, p. 210.

¹¹ Zucchini, *Università e dottori cit.*, p. 390.

specializzazione. Inoltre, la constatazione del fatto che non si conosca la sua produzione esegetica, nonostante i numerosi corsi universitari, mentre ci sono pervenute tracce della sua attività di giureconsulto, suona conferma degli scarsi vantaggi economici che il docente dovette trarre dall'insegnamento, comprovati dai modesti compensi percepiti – scesi a trenta fiorini dal 1420 – e dalle vessazioni finanziarie subite periodicamente, ad iniziativa delle autorità cittadine, mediante il congelamento di parti dello stipendio e la corresponsione di prestiti forzosi¹².

In realtà, anche la produzione professionale del giurista perugino si ridurrebbe a ben poco, se l'indagine si limitasse ai manoscritti delle biblioteche Classense di Ravenna e Vaticana, dove si rinvencono solo semplici sottoscrizioni a pareri di colleghi più noti, come Alessandro di Angelo Ubaldi e Matteo Feliciani¹³. Di notevole importanza e tale da conferire un certo spessore dottrinale al pensiero dell'autore si rivela, invece, il *consilium* dell'Ermanni conservato nella raccolta senese e catalogato da Ascheri¹⁴. Ma prima di esaminare il parere, bisogna risalire alla controversia che, tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XV, oppose il comune di Perugia all'ordine di Monte Oliveto circa l'esenzione da tributi e oneri di qualsiasi tipo della quale si sarebbe potuto giovare il monastero degli Olivetani di Monte Morcino, sorto presso la città, per iniziativa dell'autorevole cardinale Niccolò Capocci, negli anni tra il 1366 e il 1375¹⁵. Come si apprende da un manoscritto miscelaneo proveniente quasi certamente dall'archivio di detto monastero e conservato da molto tempo presso la Biblioteca Comunale Augusta di Perugia¹⁶, la controversia sembrò trovare una soddisfacente composizione nel giudizio formulato da Marco Angelelli e dal Feliciani, anch'essi professori all'università e nominati commissari speciali dal governo perugino: nel 1396, infatti, i due giuristi sentenziarono che

dictas possessiones et bona non esse affectas ad honera tributorum et collectarum impositarum et imponendarum pro commune Perusii, sed potius fore libera et exempta et non includi in ordinantiis predictis,

ovvero che al patrimonio del monastero non si potessero applicare le disposizioni statutarie di Perugia risalenti al 1342, secondo le quali tutti i beni registrati nel

¹² Così, ad esempio, nel 1406, 1411 e 1418 (*ibidem*, pp. 155-157, 162-168).

¹³ I testi sono segnalati da Quaglion, *Ermanni, Lorenzo* cit., p. 211. Per la sottoscrizione al Feliciani si veda Ravenna, Biblioteca Classense, ms. 485/VIII, p. 517 (che ho potuto leggere in riproduzione digitale). La sottoscrizione ad Alessandro di Angelo Ubaldi, che si trova nel cod. *Vat. Lat.* 10726, è accuratamente descritta in *Codices Vaticani Latini, codices 10701-10875*, rec. Io. Bapt. Borino, Città del Vaticano 1947, p. 141 n. 272.

¹⁴ ASS, *Conventi*, 182, pp. 115-121 (Ascheri, *Una raccolta* cit., p. 44).

¹⁵ Per la fondazione del monastero di Monte Morcino si veda: P. Lugano, *L'istituzione di Montoliveto nella seconda metà del Trecento*, in *Saggi e ricerche nel VII centenario della nascita del B. Bernardo Tolomei (1272-1972)*, Monte Oliveto Maggiore (Siena) 1972, p. 52. La notizia data da S. Siepi, *Descrizione topologico-istorica della città di Perugia*, II, Perugia 1822 (ed. anast. Perugia 1994), pp. 771-772 (e riprodotta da F. Treggiari, *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina*, Perugia 2009, p. 25), secondo la quale gli olivetani non avrebbero preso possesso del monastero prima del 1379, pare smentita dai documenti del 1375 registati in *Le pergamene dell'Ospedale di S. Maria* cit., pp. 464-466 nn. 1028, 1030.

¹⁶ Se ne legga la descrizione in G. Mazzatinti, *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, V, Forlì 1895, pp. 226-227, n. 1007 (M. 30).

catasto cittadino dovevano essere soggetti ai tributi ordinari del comune e ciascuno possessore era tenuto a versare «conlectas et datas pro ipsis rebus»¹⁷. D'altra parte, nel gennaio del 1400, il consiglio dei priori e camarlenghi delle corporazioni delle arti stabili, riguardo all'«immunitas vel exemptio concessa» ai monaci di Monte Morcino, che non si dovesse estendere «ad diminutionem introitus rei publice, sine quo introitu res publica regi et gubernari non potest»¹⁸ e in questo modo pose gravi limitazioni al regime immunitario del quale avrebbe potuto godere il monastero.

Per quanto concerne il *terminus a quo* per la redazione del parere è presumibile che il *consilium* dell'Ermanni non sia di data molto anteriore al 1415, allorché il suo nome viene menzionato più di una volta con la qualifica di «utriusque iuris doctor», come appunto nel manoscritto senese¹⁹. Nello stesso manoscritto il suo testo precede due *consilia*: l'uno di Lorenzo Ridolfi, datato 27 gennaio 1426 secondo lo stile *ab Incarnatione* – corrisponde, dunque, al 1427 – e l'altro di Stefano Bonaccorsi del 19 febbraio 1426, senza stile di datazione, trascritti dalla stessa mano²⁰; inoltre, poiché nel 1425 si perdono le tracce del suo insegnamento perugino, è verosimile che il *terminus ad quem* per la stesura del *consilium* non sia posteriore al 1425²¹. Passando all'esame dei contenuti, in premessa si afferma che il monastero di Monte Morcino aveva acquisito certi beni immobili per i quali veniva continuamente molestato dal comune di Perugia con richieste di determinati tributi e, pertanto, si pone la questione principale, vale a dire se alla fondazione ecclesiastica fosse applicabile la norma dello statuto perugino che vietava di alienare qualsiasi bene ad una persona che non fosse soggetta al regime tributario del comune stesso, dal momento che tutto il patrimonio presente e futuro del monastero godeva dei privilegi fiscali concessi dai pontefici²². Quattro sono i quesiti discussi dal giurista: primo, se i chierici e le istituzioni ecclesiastiche in generale si debbano considerare esenti oppure no da prestazioni personali e reali; secondo, qualora non lo siano, se tuttavia, a norma dello statuto perugino, i beni ubicati nel territorio comunale restino gravati da impo-

¹⁷ Le citazioni sono tratte dal *consilium* del civilista Ivo Coppoli, che si legge in Perugia, Biblioteca Comunale Augusta (d'ora in poi BCP), ms. 1007, ff. 93v, 94rv. Il testo dello statuto in latino, citato nel *consilium* (f. 93v), corrisponde al testo dello statuto in volgare del 1342 (*Statuto del Comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, a cura di M.S. Elsheikh, I, Perugia 2000, p. 478 n. 4 [I.II, cap. 73]).

¹⁸ BCP, ms. 1007, ff. 103v-107v (copia del verbale del consiglio dei priori).

¹⁹ ASS, *Conventi*, 182, pp. 5, 115.

²⁰ *Ibidem*, pp. 130, 133. Nel manoscritto senese, come si è rilevato, i testi sono tutti vergati dalla stessa mano, opera di un copista che Ascheri ritiene attivo negli ultimi lustri del Quattrocento (Ascheri, *Una raccolta cit.*, p. 36 nt. 6), ma forse la trascrizione è da anticipare a poco dopo la metà del secolo, giacché il pezzo più recente sembra essere un *consilium* di Andrea da Santa Croce del 30 settembre 1448 (ASS, *Conventi*, 182, p. 12) e la prima aggiunta fatta dopo il lavoro di indicizzazione (*ibidem*, pp. 1-5) è un *consilium* di Mansueto Mansueti da Perugia che insegnò nello Studio di Siena («Senis de presenti legentis ordinarie» [*ibidem*, pp. 139-142]) nella prima metà degli anni Sessanta del XV secolo (P. Nardi, *Mariano Sozzini giureconsulto senese del Quattrocento*, Milano 1974, p. 143; ASS, *Concistoro* 593, f. 38v).

²¹ Quaglioni, *Ermanni, Lorenzo*, p. 211.

²² ASS, *Conventi*, 182, p. 115. Si veda la norma statutaria in *Statuto del Comune e del popolo di Perugia cit.*, p. 476 n. 1 (I.II, cap. 73).

ste anche dopo essere entrati a fare parte di patrimoni ecclesiastici; terzo, se la formulazione dello statuto si riferisca anche ai chierici ed alla chiesa, pur senza farne menzione; quarto, anche nell'ipotesi in cui una chiesa sia tenuta a qualche prestazione, se possa tutelarsi mediante un privilegio pontificio²³.

La disamina compiuta dall'Ermanni risulta particolarmente accurata, tanto da trasformare la risposta al primo quesito in una sorta di trattatello nel quale sono classificati e descritti i «munera personalia», distinti in «mere personalia» («honoribus annexa», «sordida», «non sordida annexa», «extraordinaria») e «mixta» («angaria» e «parangaria») e viene indagata la loro applicabilità ai chierici ed agli enti ecclesiastici per concludere che essi ne sono esenti, giacché le norme in materia non si riferiscono all'esercizio della *pietas* e, del resto, tutta la normativa del *Corpus iuris civilis* non può vincolare né gli uni né gli altri e neppure l'imperatore può imporre alcunché in materia, senza approvazione da parte del papa, ed anche in caso di necessità, si dovrebbe pur sempre consultare il romano pontefice. Quanto ai «munera mere realia», ovvero i tributi ordinari che gravano su beni acquisiti dalla Chiesa, essi invece permangono e si trasferiscono alla medesima, ancorché il mancato versamento di tali tributi non provochi automaticamente il passaggio dei beni stessi al fisco, giacché gli oneri ed i tributi debbono essere «declarata et certificata» prima della cessione alla Chiesa²⁴.

Il secondo quesito concerne specificamente il caso del quale tratta il *consilium*, vale a dire se, a norma dello statuto perugino, i beni ubicati nel territorio comunale e poi acquisiti da enti ecclesiastici passino ai medesimi «cum suo onere», ovvero la Chiesa sia tenuta a versare al Comune di Perugia «datas et collectas». L'Ermanni, dopo avere precisato che i fondi sui quali si costruiscono monasteri, così come gli edifici ristrutturati in chiese, non sono per diritto comune soggetti a tributi, perché passando alla Chiesa divengono beni consacrati e, come tali, risultano esenti, talché «datae et collectae» si trasformano in «ius personale nec continent obligationem inseparabilem», deve tuttavia riconoscere, in sintonia con la dottrina più autorevole – da Bartolo al Bottrigari ed a Guillaume de Cuh – che uno statuto comunale può ben prevedere che tutti i beni siano «tributaria et obligata in futurum ad datas et collectas», purché – soggiunge il giureconsulto perugino – lo statuto medesimo disponga espressamente «tam de tempore solutionis quam de quantitate solvenda et quod solvendum sit», mentre qualora lo statuto, come «in casu nostro», non si riferisca «ad certum tempus nec ad certam quantitatem vel quid sit solvendum», tale lacuna deve essere colmata mediante il ricorso alle norme del diritto comune, in virtù delle quali «si bona transeunt ad ecclesiam, in preiudicium ipsius postea non possunt certificari vel declarari et si declarantur in posterum, ad illas non tenetur ecclesia», in modo che «postquam res facte sunt ecclesie, date et collecte non possunt certificari in preiudicium ecclesie» e, pertanto, «res, postquam venerint ad ecclesiam, sunt libere»²⁵.

²³ ASS, *Conventi*, 182, p. 115.

²⁴ *Ibidem*, pp. 115-117,

²⁵ *Ibidem*, pp. 117-119.

La risposta decisamente negativa data al secondo quesito è corroborata dalla risposta, egualmente negativa, che viene formulata in relazione al terzo quesito, dopo un esame condotto in modo piuttosto sbrigativo, per giungere alla conclusione che lo statuto perugino, proprio per la genericità del suo dettato, non può riferirsi agli enti ecclesiastici ed ai loro ministri, dal momento che il diritto comune non riconosce ai laici la facoltà di disporre dei beni della Chiesa e, di conseguenza, una norma statutaria che disponesse contro la «*libertas Ecclesiae*» dovrebbe essere considerata nulla «*ipso iure*»²⁶. In realtà, se con le risposte al secondo e terzo quesito si fornisce già la soluzione del caso, la parte più interessante del *consilium*, almeno sul piano teorico, è la trattazione finale, nella quale il giureconsulto perugino motiva la risposta al quarto quesito, concernente, come si è detto, la tutela in materia fiscale concessa dai papi, mediante i loro privilegi, alle istituzioni ecclesiastiche²⁷:

Quo ad ultimum dubium principalis questionis precedentis utrum in casu quo ecclesia teneretur ad aliquam prestationem, numquid posset se tueri ex privilegio apostolico etc. Et indubitanter puto clare posse responderi de iure monasterium predictum omniaque ipsius bona ad ipsum spectantia, virtute et dispositione multorum privilegiorum romanorum pontificum, quibus ultra alia monasteria et ecclesias dictum monasterium est munitum et decoratum, fuisse et esse prorsus exemptum et ab omnibus muneribus realibus et personalibus atque mistis, nec occasione suorum bonorum cogi posse ad aliquid contribuendum sive in pecunia sive in aliis. Indubitatum est enim ecclesiam romanam esse prelatam omnibus ecclesiis et totius orbis obtinere principatum et magistratum, XXI di. in c. I et II (*D.G.*, D. 21, cc. 1-2), de Summa tri., damnamus (X 1.1.2), de privile., antiqua (X 5.33.23), C. de sacrosanc. ecc., l. iubemus la IIa (C. 1.2.14). Et per Bonifacium papam, in prohemio VI. li. et in extravagan., unam sanctam Jo. Papae XXII (*Extravagantes communes*, I. 8.1) et etiam Jhesum Christum esse eius sponsum et vicarium suum in terris habere plenitudinem potestatis, extra de «*auctoritate et*» usu.pa., ad honorem (X 1.8.4), cum sit dominus mundi, ut dicit glo. De privile., c. ii, li. VI (VI 5.7.2) in glo. ii, per privilegium enim concessum beato Petro ecclesia romana prelata est cunctis aliis ecclesiis, ut in c.i, de auct. et usu palii (X 1.8.1) et de hoc per glo. Ipse namque summus pontifex post Christum dominum sacerdotalis et imperii potestates accepit, domino dicente ad eum: «*tu es, inquit, Petrus et super hanc petram edificabo ecclesiam meam*». Hic ergo ligandi et solvendi potestatem primus accepit a domino primusque ad fidem populum virtute sue predicationis adduxit, XXI di., in novo et c. quamvis (*D.G.*, D.21, cc. 2-3) et hec potestas rationi pontificis competit non solum in spiritualibus per totum orbem et iuribus preallegatis, sed in temporalibus, ut in c. solite, de ma. et obe.(X 1.33.6), XCVI di., duo sunt (*D.G.*, D. 96, c. 10). Iura enim celestis imperii et terreni a deo beato Petri data sunt, XXII di. in c. i (*D.G.*, D. 22, c. 1); ipse enim utrumque gladium habet, ut legitur in evangelio Luce, XXII, c. dum dixit: «*ecce duo gladii sunt hic*»²⁸. Qui postmodum omnem suam potestatem transmisit suis successoribus, ut in c. i. XIII di. (*D.G.*, D. 13, c. 1), propterea ipse solus ordinat, confirmat et deponit imperatorem, ut in c. venerabilem, extra, de elec. (X 1.6.34), nec obstant ad predicta multa iura, que facere videntur in contrarium, in quibus dicitur quod imperium et papatus ab eodem principio et ex eodem fonte processerunt, ut in aut. Quomo. opor. epi., in principio coll. i. (*Auth.*, Coll. I, 6, pr. = *Nov.* 6, pr.) et alibi legitur quod dominus papa non debet iura et nomen imperatoris usurpare nec imperator iura pontificis arripere, quoniam ipse idem mediator dei et hominum Jhesus Christus actibus propriis et dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit, XCVI di., cum ad verum ventum est (*D.G.*, D. 96, c. 6), cum sy.

²⁶ *Ibidem*, p. 119.

²⁷ *Ibidem*, pp. 119-121.

²⁸ Luc., 22, 38.

Quibus respondendo puto clare dicendum quod imperium et papatus processerunt eodem principio, idest ab ipso deo. Papatus autem sine alieno medio, sed imperium non, sed mediante romano pontifice et ita loquitur dicta aut. Quomodo opor. epi. in principio (*Auth.*, Coll. I, 6, pr. = *Nov.* 6, pr.) et ita debet intelligi dictum c. cum ad verum (*D.G.*, D. 96, c. 6), ubi legitur quod Christus Jhesus distinxit potestates scilicet mediante Petro, a quo dependet potestas imperatoris et hoc tenet Host. in dicto c. i. de usu pa.²⁹ De potestate autem imperatoris non legitur quod processit a deo, sed a populo romano, ut insti., de iure naturali § sed et quod princip. (Inst. 1.2.6), C. de ve. jur. enu., l. i § cum enim (C. 1.17.7). Sed illa potestas de iure non subsistebat cum populus romanus hoc non posset, quia omnis potestas a domino deo est, ad ro. XIII c.³⁰, unde de necessitate dicendum est quod potestas imperatoris a principio processit ab ense per violentiam, iuxta illud trogoedicum: «magnum ac felix scelus virtus vocatur, sontibus parent boni, ius est in armis, opprimit leges timor etc.»³¹. Omissis autem auctoritatibus utriusque iuris et veteris ac novi testamenti consistendo in vivis et naturalibus rationibus philosophicis probatur papam verum vicarium Jhesu Christi habere principatum tam in spiritualibus quam etiam in temporalibus in toto orbe terrestri, teste principe philosophorum sic dicente «mundus inferior regulatur ad instar superioris», methaurorum primo³². In celestibus enim unus est princeps de summa tri., c. i (X 1.1.1), cum sy. Ergo in orbe terrestri ad bonum regimen universi competit quod sit unus princeps: «entia quidem nolunt male disponi, pluralitas principatum mala. Unus ergo princeps», XII. Metha.ce³³. Quibus presuppositis, arguitur quod solus papa sit ille solus dominus in orbe terrestri ad instar superioris, quoniam imperator non potest habere utramque iurisdictionem temporalium et spiritualium, sed tamen temporalium et auctoritate summi pontificis, ut inferius declarabitur. Imperator autem incapax est earum que sunt spiritualia, ut sit secularis et laica persona. Et hoc probatur in c. contingat, extra, de ar. bitris (X 1.43.8) et c. sacrosancta et c. massana de elec. (X 1.6.51 e 56) cum sy. Sed papa nedum qui habeat iurisdictionem spiritualium, sed etiam in temporalibus, de offi. deleg., cum R. (X 1.29.35) et de iudi. Qualiter (X 2.1.17) cum sy. Vacante ergo imperio, iurisdicatio imperatoris remanet apud papam, de foro compe. Licet (X 2.2.10) et ibi de hoc, sed non e converso, cum imperator sit incapax utriusque iurisdictionis, ut supra dixi. Omnis ergo potestas imperatoris dependet a papa, alias non posset esse imperator, quia omnis potestas a domino deo est, ad ro. XIII³⁴. Sed ipse papa est vicarius et vices gerens Jhesu Christi, unde imperator ab eo retinet istam iurisdictionem; non enim est licitum ut summus pontifex utatur gladio temporalis, qui est ad mortem improborum et separandum animam a corpore, cum papa debeat tendere ad unionem, ideo exercitium temporalium committit imperatori. Fiunt enim ad hoc quamplures alie rationes de quibus no. Extrava., Unam sanctam (*Extrav. comm.*, I.8.1), quas causa brevitatis ommitto et ex istis rationibus et multis que possent allegari concludo dominum papam solum dominium et principatum obtinere in temporalibus et spiritualibus per totum mundum et ex hoc infero posse eximere dictum monasterium de monte Morcino in omnibus et per omnia in quantum teneretur aliquid pro suis bonis solvere communi Perusii et maxime cum dictum monasterium sit in loco subiecto temporalis iurisdictioni sedis apostolice et idem dicerem si esset in locis imperii situatum rationibus superius plenissime allegatis.

²⁹ Hostiensis *Lectura in Decretales*, X 1.8.1-4 (Biblioteca comunale di Siena, ms G. IV. 25, ff. 69va-70rb).

³⁰ Pauli *Epistula ad Romanos*, 13.1.

³¹ Seneca, *Hercules furens*, 251-253: «prosperum ac felix scelus / virtus vocatur; sontibus parent boni; / ius est in armis; opprimit leges timor».

³² Aristoteles Latinus, *Meteorologica*, I.3 (ed. G. Vuillemin-Diem, Bruxelles 2008 [Aristoteles Latinus, X 2.2], pp. 10-14). Si veda anche Albertus Magnus, *Liber methaurorum*, impressum per Renaldum de Novimagio theotonicum, 24 aprile 1488, I. 1.4.

³³ Cfr. Aristoteles latinus, *Metaphysica*, XII. 10 (ed. G. Vuillemin-Diem, Leiden-New York-Köln 1995, p. 269, ll. 535-537): «Entia vero non volunt disponi male, nec bonum pluralitas principatum. Unus ergo princeps».

³⁴ Pauli *Epistula ad Romanos*, 13.1.

Il testo dell'Ermanni, limpido e stringato, acquista maggiore risalto se si colloca nel tempo in cui fu scritto, estremamente confuso per le sorti di Perugia e della Chiesa: tra il 1414 e il 1424, infatti, la città passò dalla soggezione a Ladislao re di Napoli alla signoria di Braccio da Montone per poi ritornare sotto il dominio papale³⁵, mentre la Chiesa usciva faticosamente dal grande scisma e la restaurazione della monarchia pontificia incontrava gravi ostacoli nel diffondersi delle tendenze conciliariste³⁶. In questo complesso quadro politico-istituzionale l'Ermanni appare saldamente ancorato alle più rigide posizioni ierocratiche: partendo, infatti, da testi ben noti del *Decretum* di Graziano, del *Liber extra*, del *Liber sextus* e delle *Extravagantes communes*, evidenzia il primato della Chiesa di Roma rispetto a tutte le altre chiese e la *plenitudo potestatis* del papa, sia in quanto vicario di Cristo, sia per il privilegio di indossare il *pallium* «de corpore b. Petri sumptum», che egli soltanto può portare sempre ed ovunque, mentre gli altri vescovi indossano ciascuno il proprio esclusivamente entro i confini della rispettiva giurisdizione diocesana. La *plenitudo potestatis*, che era stata spiegata in questi termini, ovvero circoscritta alla gerarchia ecclesiastica, dall'Ostiense nella sua *Lectura in Decretales*³⁷, si deve estendere, secondo l'Ermanni, al quadro dei rapporti tra potere spirituale e temporale, anzitutto sul fondamento di alcuni, ben noti, passi evangelici: in Matteo 16, 18-19, infatti, Pietro riceve da Cristo il primato e di conseguenza il potere *ligandi-solvendi* trasmissibile ai successori, così come in Lc 22, 38, la secca risposta data dal Signore agli apostoli che gli porgono due spade – «basta!» – starebbe a significare che la Chiesa dispone sia del potere spirituale che di quello temporale. I testi evangelici sono interpretati dall'Ermanni alla luce della celebre bolla *Unam sanctam*, promulgata da Bonifacio VIII il 18 novembre 1302, nella quale il pontefice, citando tali passi, aveva precisato che il potere spirituale viene esercitato direttamente dalla Chiesa, mentre il temporale si trova in «manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis» ed è, pertanto, subordinato a quello spirituale³⁸.

³⁵ Sulle condizioni politiche di Perugia nel periodo indicato si vedano: Nicolini, *San Giovanni da Capestrano* cit., pp. 364-367; M.G. Blasio, *Radici di un mito storiografico: il ritratto umanistico di Martino V*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*. Atti del convegno, Roma, 2-5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò, G. D'Alessandro, P. Piacentini, C. Ranieri, Roma 1992 (Istituto storico italiano per il Medio Evo. Nuovi studi storici, 20), pp. 111-124.

³⁶ Per una recente sintesi, con bibliografia essenziale, si veda M. Pellegrini, *Il papato nel Rinascimento*, Bologna 2010.

³⁷ Si vedano specialmente i contributi di J.A. Watt, *The Use of the Term 'Plenitudo potestatis' by Hostiensis*, in *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law*, Boston College, 12-16 August 1963, ed. by St. Kuttner and J. Ryan, Città del Vaticano 1965 (M.I.C. Series C: subsidia, vol. 1), pp. 161-187; B. Tierney, *Hostiensis and Collegiality*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto, 21-25 August 1972, ed. by St. Kuttner, Città del Vaticano 1976 (M.I.C. Series C: subsidia, vol. 5), pp. 401-409; K. Pennington, *Pope and Bishops. The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, University of Pennsylvania Press 1984, pp. 63-74.

³⁸ G. Minnucci, *La "Unam sanctam": tra ecclesiologia e diritto, in I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis. Il pontefice Bonifacio VIII dalla Unam Sanctam allo schiaffo di Anagni*. Atti del convegno di studi, Roma - Anagni, 9-10 maggio 2003, a cura di G. Minnucci, Bologna 2008, pp. 89-106.

Inoltre il giureconsulto perugino accoglie il magistero di papa Innocenzo III, che aveva affrontato l'argomento nella decretale *Venerabilem fratrem nostrum* (X 1.6.34), ribadendo come spettasse al pontefice l'«auctoritas examinandi personam electam in regem et promovendam ad imperium»³⁹ e, quindi, di consacrare ed incoronare l'imperatore, e nella decretale *Solitae benignitatis* (X 1.33.6), muovendo dalla celebre metafora del sole e della luna per riaffermare la superiorità della «pontificalis auctoritas» rispetto alla «regalis potestas» ed il valore perpetuo ed onnicomprensivo del passo di Matteo relativo all'esercizio del potere *ligandi-solvendi*⁴⁰. Né a distoglierlo dalle posizioni ierocratiche valgono i testi sui quali si fonda il principio dualista, concernenti la comune origine divina dei due poteri e la distinzione tra le rispettive funzioni operata da Gesù Cristo in persona. L'Ermanni, infatti, dopo avere esposto tale concezione, risalente a papa Gelasio I e ribadita da Niccolò I, precisa che il potere spirituale proviene direttamente da Dio, mentre quello temporale passa attraverso la mediazione del pontefice, giacché il potere degli imperatori romani si affermò in un contesto di violenza e sopraffazione, non potendo derivare legittimamente dalla delega del popolo sul fondamento della *lex regia de imperio*, dal momento che, come scrisse nella sua epistola ai Romani l'apostolo Paolo: «non c'è autorità se non da Dio» (13, 1). Pertanto, premesso che «in orbe terrestri, ad bonum regimen universi, competit quod sit unus princeps», come si ricava non solo dai canoni, ma anche dalla *Metaphysica* di Aristotele (XII, 10), si desume che «solus papa sit dominus in orbe terrestri», giacché l'imperatore, in quanto «secularis et laica persona», non può avere giurisdizione in campo spirituale, essendo esonerati i laici da una serie di funzioni di esclusiva competenza dei chierici. Al contrario il papa esercita poteri giurisdizionali anche «in temporalibus», come dimostrano alcune decretali contenute nel *Liber Extra* e concernenti controversie tra laici e chierici e casi di mancanza o di rikusazione del giudice secolare. In ultima analisi, essendo il potere di origine divina, secondo il detto paolino, e poiché il papa è vicario di Cristo, egli è titolare di ogni potere – ribadisce l'Ermanni citando ancora una volta la bolla *Unam sanctam* – e se affida l'esercizio della giurisdizione temporale all'imperatore, si comporta così perché deve procurare l'unione e non la separazione dell'anima dal corpo, come è compito, invece, dell'imperatore, il quale usa la spada temporale per dare la morte ai malvagi. In conclusione, per tornare all'oggetto della controversia, il monastero di Monte Morcino è da considerarsi in tutto e per tutto immune dalle tassazioni del comune di Perugia non solo perché ubicato in un luogo soggetto alla giurisdizione temporale della Santa Sede, giacché in ogni caso lo sarebbe, anche se si trovasse «in locis imperii situatum».

³⁹ *Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii*, hrsg. von F. Kempf s.j., Roma 1947 (Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. 12), pp. 166-175, nu. 62; F. Kempf s.j., *Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III. Die geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Thronstreitpolitik*, Roma 1954 (Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. 19), pp. 48-55.

⁴⁰ O. Hageneder, *Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, a cura di M.P. Alberzoni, Milano 2000, pp. 33-68 (in particolare 41, 67). Si veda anche Kempf, *Papsttum und Kaisertum* cit., pp. 314-316.

L'assenza di riferimenti alle dottrine dei giuristi, se si eccettua una citazione errata dell'Ostiense⁴¹, non significa che il pensiero espresso dall'Ermanni nella parte finale del suo *consilium* fosse estraneo al più recente filone ierocratico. La tesi sull'origine violenta del potere degli imperatori romani, ad esempio, è in perfetta sintonia con quanto aveva affermato, non prima del 1372, Giovanni da Legnano nel trattatello *De iuribus ecclesiae in civitatem Bononiae*, ispirato alla dottrina di papa Innocenzo IV⁴². Lo stesso canonista, del resto, si era richiamato proprio ad Aristotele per sostenere che

sicut in machina coelesti fuit necessarium unum principem esse (...) sic et in hac machina terrestri est necessarium unum principem esse, sed non est conveniens quod imperator sit ille, quia divinis non potest preesse. Ergo summus pontifex necessario erit ille et maxime quia locum tenet ille coelestis principis a quo cuncta reguntur⁴³,

ed aveva anche sottolineato che «negligente iudice seculari, recursus habendus est ad ecclesiasticum»⁴⁴. Spunti analoghi a quelli contenuti nel *consilium* del giurista perugino si colgono altresì nelle opere di Gilles Bellèmere e di Francesco Zabarella, nonché in Paolo di Castro, Antonio da Budrio e Domenico da San Gimignano⁴⁵, talché si può affermare che l'Ermanni condivideva appieno le più decise tendenze ierocratiche che permanevano al suo tempo, nonostante la difficile situazione giuridica e politica nella quale la Chiesa ebbe a trovarsi tra la seconda metà del Trecento ed i primi decenni del Quattrocento.

⁴¹ L'Ermanni, infatti, menziona l'Ostiense a proposito della dipendenza del potere temporale da quello spirituale, ma cita erroneamente la sua *Lectura in Decretales* su X 1.8.1-4, dove invece il grande canonista aveva trattato del primato di Pietro rispetto agli altri vescovi (v. *supra* note 29 e 37).

⁴² D. Maffei, *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano 1964, pp. 78-80, 223-225.

⁴³ *Ibidem*, pp. 233-234.

⁴⁴ Per quest'ultima affermazione di Giovanni da Legnano e per le opinioni degli altri giuristi citati di seguito nel testo si veda l'esposizione sintetica, con le relative citazioni, di G. Pilati, *Chiesa e Stato nei primi quindici secoli. Profilo dello sviluppo della teoria attraverso le fonti e la bibliografia*, Roma-Parigi-Tournai-New York 1961, pp. 332, 341, 344, 347.

⁴⁵ Sul Bellèmere, lo Zabarella e Paolo di Castro si veda anche Maffei, *La Donazione* cit., pp. 244, 257, 288-289; per Antonio da Budrio: E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, p. 227; per Domenico da San Gimignano: D. Quaglioni, *Domenico da San Gimignano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 40, Roma 1991, p. 666.